

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |  |  |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                   | Presidente (Estensore)                                 |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla       | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Dott. Mario Blandini                         | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini                      | Membro designato dal C.N.C.U.                          |

nella seduta del 7 ottobre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Da anni il ricorrente aveva in essere con la banca resistente rapporti di affidamento; in particolare aveva inizialmente un fido, valido fino a revoca, di Lire di 90.000.000 "utilizzabile mediante finanziamenti in valuta estera", garantito da pegno, che al 24 ottobre 2000 era pari a Lire 117.000.000.

Il 4 dicembre 2003, a fronte di un'ulteriore concessione di fido con analoghe caratteristiche per Euro 25.000,00, veniva effettuata una integrazione della garanzia iniziale con ulteriore pegno di € 32.500,00.

Il 18 marzo 2004, sempre ad integrazione della garanzia del 2000, era costituito un pegno per € 94.900,00, a fronte di una "linea di credito continuativa, valida fino a revoca, utilizzabile mediante finanziamenti in valuta estera regolata sul c/c" per € 73.000,00.

Da ultimo, il 13 aprile 2004, il cliente otteneva un finanziamento in CHF 70.115,84 con durata sino al 7 aprile 2004, che, prorogato di volta in volta da ultimo alla scadenza del 17 novembre 2008, veniva rinnovato fino al 19 febbraio 2009 per lo stesso importo al tasso del 3,1%.

In pari data, veniva accordata anche un'altra linea di credito di € 43.000,00 con accredito su altro c/c, con scadenza pure al 17 novembre 2008, anche prorogato fino al 19 febbraio 2009, ad un tasso del 5,27%.

A ridosso della scadenza, il 13 febbraio 2009, il cliente veniva convocato presso la filiale della banca per un colloquio, nel corso del quale gli veniva proposta una revisione degli affidamenti, diretta a sostituire le facilitazioni in essere con "una linea di credito per scoperto di conto corrente di pari importo al quale sarebbe stato applicato un tasso pari a Euribor 3m maggiorato di uno spread 0,90". Valutando la proposta interessante, il cliente



dava la propria disponibilità in tal senso. Purtroppo, alla vigilia della scadenza, al cliente veniva comunicato, via filo, che per poter beneficiare della proposta era necessario produrre documentazione comprovante la propria situazione reddituale e patrimoniale, ma, poiché il tempo accordato era di solo un giorno rispetto alla scadenza, il cliente non riusciva a far fronte alla richiesta e, inopinatamente, registrava la revoca degli affidamenti in mancanza di preavviso e di motivazioni tecniche.

Conseguentemente, si vedeva costretto a costituire la copertura finanziaria per l'esposizione in essere, con la sottoscrizione di due ordini disinvestimento, del 17 febbraio 2009, dei fondi comuni posti a garanzia e anche con apporto di liquidità in essere presso altra banca. Registrava, quindi, perdite economiche per i disinvestimenti, effettuati in un contesto di mercato sfavorevole.

Il 19 febbraio 2009, la banca confermava di aver provveduto a realizzare i fondi comuni di investimento oggetto del pegno posti a garanzia: "CASH EUR nr quote 208,305 e BOND USD nr quote 210,00".

Dopo aver chiesto chiarimenti allo sportello non riscontrati, il 20 aprile 2009 il cliente, a fronte della presa di posizione unilaterale della banca, formalizzava un reclamo in cui ribadiva che, per il comportamento non trasparente della banca, si era trovato costretto alla liquidazione degli strumenti finanziari posti a garanzia dei finanziamenti, realizzando delle minusvalenze, e subendo danni economici.

Chiedeva, quindi, di conoscere le motivazioni della chiusura delle linee affidate, in quanto tale atto aveva determinato "il concreto rischio di essere segnalato come cattivo pagatore", anche in ragione del fatto che, nella nota del 19 febbraio 2009 di disinvestimento dei fondi, la banca faceva riferimento a linee di credito scadute e non a linee revocate e si riferiva a "realizzazione di fondi", mentre in realtà il ricorrente aveva "personalmente sottoscritto ... le richieste di riscatto".

Domandava anche conto della differenza registrata tra l'importo relativo alla liquidazione dei fondi a copertura dell'esposizione in conto corrente e le note contabili, peraltro, allo stesso pervenute con forte ritardo e solo dopo sollecitazione.

Esigeva, infine, di sapere l'esatta configurazione da un punto fiscale del deposito amministrato nel quale erano i fondi disinvestiti, al fine di sciogliere ogni dubbio sulla recuperabilità delle "minus contabilizzate e contabilizzande".

Con nota, datata 20 maggio 2009 la banca riscontrava il reclamo rappresentando al cliente che, nei tempi previsti dall'allora vigente accordo interbancario (60 giorni per controversie relative a prestazioni di servizi bancari e 90 giorni per i servizi di investimento), avrebbe dato una risposta a quanto segnalato, una volta effettuata la "doverosa ed accurata verifica" dei fatti segnalati.

Il 22 giugno 2009 il cliente chiedeva la chiusura immediata del conto a lui intestato e di tutti i rapporti allo stesso collegati, la cancellazione dei propri dati personali dagli archivi dell'intermediario ai sensi dell'art. 7 e 13 del Dlgs n. 196/03 (cd Codice in materia di protezione dei dati personali), l'invio di certificazione valida ai fini fiscali per le minusvalenze maturate e ancora in essere sul deposito titoli allo stesso intestato.

Il 21 luglio 2009, la banca formalizzava la sua posizione sulla vicenda non concordando con nessuna delle eccezioni sollevate dal cliente, in quanto sosteneva che dalle verifiche effettuate risultava che gli affidamenti non erano stati revocati, ma che erano giunti alla naturale scadenza il 19 febbraio 2009. Al cliente, nel corso dell'incontro del 13 febbraio



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

2009, era stata data la disponibilità a sostituire gli affidamenti in scadenza, con linee di credito, le cui caratteristiche erano sì risultate gradite, ma per le quali era stato rappresentato, senza alcun termine perentorio, la necessità di acquisire “nuova documentazione reddituale”. Al riguardo, il cliente aveva ritenuto “discrezionalmente” di non rinnovare i finanziamenti in scadenza, provvedendo invece alla loro copertura con versamenti in contante e con il ricavato del disinvestimento di “quote di fondi custodite rispettivamente su deposito amministrato a garanzia e su deposito amministrato libero”. Precisava, inoltre la banca, che alcuni dei fondi disinvestiti rientravano tra i fondi di diritto lussemburghese, per i quali la normativa fiscale stabiliva che le plusvalenze derivanti da cessione (redditi di capitali) erano assoggettate a imposta sostitutiva del 12,50% e, quindi, non compensabili con le minusvalenze accantonate, che invece rientravano nella “categoria di redditi diversi”.

Il 23 ottobre 2009 il ricorrente inviava una nota in cui sottolineava come l’unica nota di riscontro ricevuta era quella datata 20 maggio 2009, avente solo carattere interlocutorio, in quanto in essa la banca aveva chiarito i tempi a cui si sarebbe attenuta nel dare riscontro ai reclami dei clienti e che, peraltro, gli era stata recapitata a mezzo corriere il 13 agosto 2009, ben oltre, quindi, i tre mesi dalla stesura della stessa a causa forse di una dimenticanza o di un qualche disguido. Nel merito, il cliente postulava ancora “una doverosa risposta in merito ai quesiti posti, soprattutto in relazione al danno economico e morale sofferto”.

L’8 marzo 2010 il cliente ha adito l’ABF per chiedere il risarcimento del danno a seguito degli eventi che lo vedevano coinvolto, in relazione ad un riscontro ritenuto insoddisfacente e pervenuto oltre i 30 giorni previsti. Sostiene che nella vicenda la banca avrebbe assunto una posizione unilaterale e ingiustificata con una “revoca perentoria” degli affidamenti, in precedenza sempre rinnovati alla scadenza. Afferma, anche, di essere rimasto spettatore passivo della “liquidazione coatta degli strumenti d’investimento” posti a garanzia di finanziamenti destinati all’occorrenza a sostenere opportunità di investimento sul mercato.

Contesta poi il ritardo con il quale la banca ha provveduto alla cancellazione dalla Centrale Rischi (di seguito CR) dei finanziamenti, revocati il 19 febbraio 2009 per i quali risultavano segnalazioni ancora a tutto il mese marzo successivo. Tale situazione avrebbe determinato l’impossibilità di ottenere finanziamenti presso altri intermediari e avrebbe costretto il ricorrente a detenere una forzata liquidità per fronteggiare eventuali richieste di rientro da parte di altre banche, presso cui era pure affidato, in ragione di dubbi circa la solvibilità per gli eventi patiti.

Quantifica in € 150.000,00 la somma che nei mesi successivi alla revoca non sarebbe stata più nelle proprie disponibilità per investimenti sui mercati azionari/emergenti, attività questa coerente con l’operatività tenuta da qualche decennio dal ricorrente.

Conclude rimarcando il ritardo con il quale la banca ha dato riscontro solo in forma interlocutoria al suo reclamo del 20 aprile 2009, con una missiva datata 30 maggio 2009, pervenuta solo il 13 agosto 2009 a mezzo corriere. In relazione poi al rialzo registrato, nel secondo trimestre 2009, dai mercati azionari, stimato dal ricorrente nel 40%, quantifica in € 80.000,00 il danno materiale subito, cui aggiunge € 10.000,00 per il danno morale, patito per la “vessazione subita”.

La banca ha controdedotto il 14 giugno 2010, dichiarando in premessa la completa infondatezza del contestazioni formulate dal ricorrente e, quindi, delle richieste risarcitorie.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sostiene che tutte le determinazioni di tempo in tempo assunte si sono basate su facoltà deliberative della banca “superiori a quelle del Direttore della filiale, che si è quindi limitato a rappresentare al Cliente”.

Ricostruisce la tempistica del rapporto con il cliente dal 2000, allorché aveva posto a garanzia degli affidamenti concessigli i propri investimenti mobiliari. Riporta che tali affidamenti, a seguito di successive revisioni, avevano portato ad ultimo alle due facilitazioni della controversia (CHF 70.115,84 e € 43.000,00), entrambe richieste dal cliente il 17 novembre 2008 con scadenza il 19 febbraio 2009.

Ribadisce che, approssimandosi la scadenza, al cliente era stata comunicata la determinazione di “non procedere al rinnovo delle stesse negli stessi termini” e che in sede di colloquio con il cliente gli era stato prospettato di ridefinire le condizioni degli affidamenti - già stabilite dalle funzioni deliberative superiori della banca - che avrebbero consentito la permanenza degli affidamenti, subordinata alla verifica “del perdurante merito di credito” con produzione di completa ed aggiornata situazione reddituale.

La banca sostiene che, pur avendo chiesto più volte tale documentazione, non l’aveva ottenuta dal cliente che invece aveva manifestato l’intenzione “di recedere dagli affidamenti” estinguendoli il 17 febbraio 2009, come da estratto conto prodotto, e aveva disposto il rientro degli utilizzi con il versamento in contanti di € 20.000,00, effettuato il 13.2.2009, e il realizzo delle quote dei fondi a garanzia (cfr nota del 19 febbraio 2009).

Conseguito anche lo smobilizzo di altri investimenti, in data 22 giugno 2009 il cliente aveva disposto l’estinzione definitiva dei rapporti intrattenuti con la banca.

Nel periodo intercorrente tra questi due momenti, il cliente aveva avviato il reclamo, con il quale attribuiva l’accaduto all’autonoma volontà della Direzione locale e non alla indisponibilità a fornire alla banca la documentazione richiesta. Afferma la banca che la volontà di recedere del ricorrente sarebbe confermata dal fatto lo stesso avrebbe personalmente richiesto e sottoscritto lo smobilizzo dei fondi.

Per il mancato riscontro al reclamo, la banca sostiene che, oltre con la nota interlocutoria, “le contestazioni e le richieste di precisazioni così formulate dal Cliente venivano analiticamente riscontrate dall’ufficio di Capogruppo delegato alla gestione dei reclami della Clientela con lettera in data 20.5.2009” e quindi risulta alla banca “ non comprensibile il successivo sollecito inoltrato il 23.10.2009” dal ricorrente.

La banca non condivide neppure la doglianza del ricorrente per la “presunta immotivata permanenza di segnalazioni in CR nel mese di marzo 2009, che sarebbero invece “da ricondursi a tempi tecnici connessi al rientro degli affidamenti avvenuti in data 19.2.2009”, tant’è che già il successivo mese di aprile nessuna segnalazione era più rilevabile.

In conclusione, la banca rigetta le pretese risarcitorie per la somma complessiva di € 90.000, in quanto non riferibili ad effettivi e verificabili danni patrimoniali subiti. La somma di € 80.000 sarebbe legata a una “presunta perdita di chance” connessa a ipotesi di investimento giudicate “intrinsecamente speculative e opinabili”, mentre la richiesta di € 10.000 sarebbe fondata su una non dimostrata sussistenza delle “vessazioni” subite.

La banca, che basa anche l’inaccogliabilità della richiesta risarcitoria del ricorrente alla luce dei “principi correttamente fatti propri” dal Collegio di Milano in una precedente decisione (n. 88/10 del 11.2.2010) chiede all’ABF di rilevare l’infondatezza delle contestazioni formulate dal ricorrente, respingendo le richieste risarcitorie.



Il ricorrente a seguito della ricezione delle controdeduzioni ha fatto pervenire, il 30 giugno 2010, le sue ulteriori osservazioni, in cui ribadisce la sua posizione e dà elementi sul tenore dell'incontro del 13 febbraio 2009, nel corso del quale riferisce gli sarebbe stato proposto non il semplice rinnovo come nel passato degli affidamenti in essere, ma un fido in c/c di € 120.000,00, garantito già dal pegno in essere, a condizioni e spese che, comunque, incontravano il suo favore. Al successivo incontro del 17 febbraio, preannunciato da una telefonata in cui gli veniva comunicato che l'affidamento poteva essere accordato per € 90.000,00 alle stesse condizioni, gli veniva anche richiesta l'esibizione dell'ultima dichiarazione dei redditi, senza la quale non sarebbe stato possibile ottenere il rinnovo. Di fronte a questi continui cambiamenti e al fine di non trovarsi in una situazione di esposizione debitoria in assenza di rinnovo, il ricorrente addiveniva alla decisione di coprire le esposizioni con priorità.

Lamenta, a fronte di avvicendamenti nel personale della direzione della filiale della banca, di aver riscontrato un mutamento nella gestione del suo rapporto, che basato sulla fiducia nella capacità di rimborso del ricorrente, aveva nel tempo portato ad un rinnovo automatico degli affidamenti alla scadenza.

Non contesta, quindi, il fatto che i fidi fossero alla scadenza, ma il modo con cui tale momento è stato gestito, sostiene che la mancata produzione della dichiarazione dei redditi era dipesa dall'assenza del commercialista, documentazione che, peraltro, nell'incontro del 13 febbraio 2009 non sembrava una condizione ostativa, ma "semplice raccolta di dati".

Sostiene, invece, che sulle questioni fiscali (tassazione/capital gain) la banca non gli ha ancora dato riscontro, fatto di non poco momento in quanto alla liquidazione gli sono stati trattenuti € 3.000, di cui ora chiede giustificazione.

Contestando il ritardo con il quale gli è stata recapitata la nota interlocutoria del 20 maggio 2009, afferma, invece, di non aver mai ricevuto la nota di riscontro analitica al reclamo del 21 luglio 2009 allegata alle controdeduzioni, di cui la banca non può neanche dimostrare di aver mai effettuato l'invio. Asserisce quindi che la banca, contravvenendo alle disposizioni vigenti in materia di reclami, non ha atteso nella giusta tempistica all'onere di fornire riscontro al ricorrente.

Relativamente alla segnalazione in CR chiede ancora una volta di conoscere i motivi che hanno portato ad una segnalazione degli affidamenti ancora nel mese di marzo, pur avendo lo stesso provveduto a revocare e rimborsare il fido il 19 febbraio 2009.

Conclude ribadendo di essere stato danneggiato dal comportamento tenuto dalla banca che avrebbe determinato l'impossibilità di adottare le strategie di investimento abituali.

Rimettendosi alle decisioni dell'ABF in merito alla richiesta di risarcimento del danno patito, chiede chiarimenti sui i seguenti punti:

- fondatezza dei tempi e delle modalità con le quali la banca ha dato risposta al reclamo;
- correttezza della prassi seguita nei tempi e nei modi del rinnovo;
- giustificazioni in merito alla segnalazione in CR nel mese di marzo;
- chiarimenti sul trattamento fiscale applicato al dossier titoli in occasione della liquidazione dei fondi d'investimento.

Nel controreplicare il 28 giugno 2010, la resistente ha sollevato l'eccezione procedimentale della non ammissibilità della reiterazione di contraddittorio, in quanto sostiene che, alla luce delle vigenti disposizioni, non possano trovare accoglimento



eventuali repliche del ricorrente, né tanto meno possano essere introdotti “nuovi elementi circostanziali”.

Ribadisce, quindi, integralmente i contenuti delle proprie controdeduzioni e auspica l'accoglimento delle proprie conclusioni.

## DIRITTO

Va preliminarmente delibata la questione sollevata dalla resistente relativamente alla ammissibilità delle repliche trasmesse dal ricorrente.

Al riguardo va ribadito che il procedimento avanti l'ABF come in genere i procedimenti di ADR e di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 sono e debbono essere caratterizzati da libertà di forme, pur rimando imprescindibile il rispetto del principio fondamentale del contraddittorio che nel caso non è contestato.

Piuttosto si deve osservare come il criterio della corrispondenza tra la fase di reclamo e quella del ricorso impongono di limitare l'esame alle questioni sollevate con il reclamo stesso

Nel merito si deve osservare che contrariamente alla originaria prospettazione del ricorrente quello in esame non è una ipotesi di revoca brutale degli affidamenti in essere. Infatti è pacifico che gli affidamenti in essere tra il ricorrente e l'intermediario erano giunti a scadenza. Ciò posto, gli eventi descritti dal ricorrente debbono essere intesi come riferiti alla fase di trattative che doveva naturalmente precedere la conclusione di un nuovo accordo e le relative lagnanze come rivolte alla violazione dei doveri di buona fede che incombono sulle parti in tale fase ex art. 1337 c.c.

Tuttavia non pare che nel caso sia ravvisabile nella condotta della banca una culpa in contrahendo. E' vero che i contatti tra le parti in vista del nuovo rapporto sono iniziati molto a ridosso della scadenza e ciò ha creato disagio psicologico nell'affidato, tuttavia la data di scadenza del rapporto deve presumersi nota ad entrambe le parti, tanto più che l'ammontare degli affidamenti in corso non era propriamente bagattellare.

Quanto alla richiesta di documentazione circa la capacità reddituale dell'affidato si deve osservare come essa non possa essere considerata né vessatoria, né sorprendente, trattandosi piuttosto di un doveroso adempimento degli obblighi di monitoraggio del merito del credito che tutti gli intermediari bancari debbono rispettare.

Pertanto la decisione assunta dal ricorrente, di interrompere le trattative rivolte alla instaurazione di un nuovo rapporto, non può essere considerata come la reazione ad una condotta illegittima della banca, quanto piuttosto il prodotto di una libera scelta del ricorrente stesso.

Per conseguenza difettando l'illiceità della condotta dell'intermediario non hanno ragione d'essere le domande risarcitorie che si fondano su tale presupposto.

Si deve però rilevare come effettivamente la cancellazione del nominativo del ricorrente dalla CR sia avvenuta con notevole e non giustificato ritardo.

La domanda relativa al risarcimento per lesione delle *chances* di investimento è quindi ipoteticamente fondata. Tuttavia questo Collegio ha già avuto modo di precisare in armonia con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo dei danni derivanti dalla perdita di *chance*, quest'ultima deve configurarsi come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, posto che essa non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione. Pertanto il creditore ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conseguenza diretta e immediata. Nel caso presente né il reclamo né il ricorso offrono elementi sufficienti a configurare una chance effettiva.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO